



COMUNE DI MONTE ISOLA  
*Provincia di Brescia*

---

**Allegato A alla deliberazione di consiglio comunale n.3 del 07.03.2020**

# REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO DI SBARCO

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 in data 18.01.2018  
Integrato all'art. 5 con deliberazione C.C. n.3 in data 07.03.2020

## **Art. 1 – Istituzione del contributo di sbarco**

1. E' istituito nel Comune di Monte Isola il contributo di sbarco, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 3-bis, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, come modificato da ultimo dall'art. 33, comma 1, della Legge 28 novembre 2015, n. 221.<sup>1</sup>
2. Le norme del presente regolamento si adeguano automaticamente alla sopravvenuta normativa statale vincolante.

## **Art. 2 - Presupposto e periodo di applicazione**

1. Il contributo di sbarco è dovuto dai passeggeri che sbarcano sul territorio del Comune di Monte Isola, utilizzando vettori che forniscono collegamenti di linea o vettori aerei o navali che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti verso l'isola.
2. Il contributo si applica per l'intero anno solare, senza interruzioni.
3. Il contributo di sbarco ha validità per l'intera giornata, a prescindere dal numero degli sbarchi realizzati, purché, in occasione degli sbarchi successivi al primo, il titolo comprovante il versamento sia esibito al personale del vettore.

## **Art. 3 Destinazione del gettito**

---

<sup>1</sup>**Art. 4 Imposta di soggiorno**

[omissis...]

3-bis. I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori possono istituire, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo [52](#) del [decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#), e successive modificazioni, in alternativa all'imposta di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo, un contributo di sbarco, da applicare fino ad un massimo di euro 2,50, ai passeggeri che sbarcano sul territorio dell'isola minore, utilizzando vettori che forniscono collegamenti di linea o vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti verso l'isola. Il comune che ha sede giuridica in un'isola minore, e nel cui territorio insistono altre isole minori con centri abitati, destina il gettito del contributo per interventi nelle singole isole minori dell'arcipelago in proporzione agli sbarchi effettuati nelle medesime. Il contributo di sbarco è riscosso, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione e aeree o dei soggetti che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, che sono responsabili del pagamento del contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale, ovvero con le diverse modalità stabilite dal medesimo regolamento comunale, in relazione alle particolari modalità di accesso alle isole. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento del contributo si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo [13](#) del [decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471](#), e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'[articolo 1, commi da 158 a 170](#), della [legge 27 dicembre 2006, n. 296](#). Il contributo di sbarco non è dovuto dai soggetti residenti nel comune, dai lavoratori, dagli studenti pendolari, nonché dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale propria nel medesimo comune e che sono parificati ai residenti. I comuni possono prevedere nel regolamento modalità applicative del contributo nonché eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo; possono altresì prevedere un aumento del contributo fino ad un massimo di euro 5 in relazione a determinati periodi di tempo. I comuni possono altresì prevedere un contributo fino ad un massimo di euro 5 in relazione all'accesso a zone disciplinate nella loro fruizione per motivi ambientali, in prossimità di fenomeni attivi di origine vulcanica; in tal caso il contributo può essere riscosso dalle locali guide vulcanologiche regolarmente autorizzate o da altri soggetti individuati dall'amministrazione comunale con apposito avviso pubblico. Il gettito del contributo è destinato a finanziare interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, gli interventi di recupero e salvaguardia ambientale nonché interventi in materia di turismo, cultura, polizia locale e mobilità nelle isole minori.



Destinazione Italiana Vincente  
Edizione 2010

## COMUNE DI MONTE ISOLA

Provincia di Brescia

1. Il gettito derivante dall'applicazione del contributo di sbarco è destinato a finanziare interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, interventi di recupero e salvaguardia ambientale nonché interventi in materia di turismo, cultura, polizia locale e mobilità nel territorio del Comune di Monte Isola
2. Gli specifici interventi saranno definiti annualmente con Delibera di Giunta Comunale in sede di approvazione della relazione previsionale e programmatica/D.U.P., con contestuale approvazione dello schema di bilancio di previsione.

### Art. 4 - Soggetti passivi

1. Il soggetto passivo del contributo è il passeggero che ne realizza il presupposto.
2. I vettori, come definiti all'articolo 2 comma 1, sono responsabili del pagamento del contributo di sbarco in solido con i soggetti passivi del tributo, con diritto di rivalsa sui medesimi.

### Art. 5 - Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento del contributo:
  - a) i soggetti anagraficamente residenti nel Comune di Monte Isola, compresi gli iscritti all'Anagrafe Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.), nonché coloro che abbiano avuto la residenza anagrafica nel Comune per un periodo continuativo di almeno dieci anni. L'esenzione si estende anche al coniuge e ai discendenti fino al secondo grado (figli e nipoti);
  - b) i lavoratori autonomi o dipendenti pendolari;
  - c) gli studenti pendolari;
  - d) i soggetti non residenti titolari di immobili a destinazione abitativa sul territorio comunale in regola con il pagamento dell'imposta municipale propria (IMU), nonché i componenti del relativo nucleo familiare. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si intende per nucleo familiare quello risultante dalla certificazione anagrafica. La sussistenza di tali requisiti va attestata, mediante autocertificazione da rendersi dal soggetto passivo dell'imposta municipale propria (IMU), anno per anno con riferimento all'annualità d'imposta precedente. L'esenzione opera anche laddove l'immobile a destinazione abitativa sia intestato ad una persona giuridica; in tale caso il beneficio si applica al titolare/legale rappresentante e ai componenti del consiglio d'amministrazione;
  - e) i minori fino agli anni 14 in possesso del titolo di viaggio "io viaggio in famiglia" e delle condizioni per la fruizione di tale beneficio;
  - f) i minori di anni 6;
  - g) i soggetti con una disabilità pari almeno al 75%, certificata dall'A.S.L. o da altra competente autorità e per un solo accompagnatore, purché il diritto all'accompagnamento sia rilevabile dalla dicitura 'CON ACCOMPAGNATORE' apposta sul tesserino rilasciato dalla Regione Lombardia in possesso del disabile stesso;

- h) i possessori delle tessere di libera circolazione rilasciate dalla compagnia di navigazione;
- i) le forze dell'ordine, i medici, paramedici, gruppi di soccorso in servizio per operazioni di pronto intervento e salvaguardia della pubblica sicurezza ed incolumità sul territorio di Monte Isola;
- j) le guide turistiche autorizzate ed in possesso dell'abilitazione prevista per legge, che stiano accompagnando gruppi di almeno 25 visitatori in regola col pagamento del contributo;
- k) i possessori della 'Carta Monte Isola' in corso di validità;
- l) i titolari di un contratto di locazione abitativa debitamente registrato; l'esenzione si estende ai componenti del nucleo familiare, nell'accezione di cui alla lettera d);
- m) **i soggetti anagraficamente residenti nei comuni di Sulzano e Sale Marasino**".

2. Sono "pendolari" i lavoratori e gli studenti con una frequenza di sbarchi almeno trisettimanale all'interno di un periodo continuativo non inferiore a trenta giorni.

3. L'esenzione si applica solo nei periodi per i quali ne sussistono i requisiti.

4. Per fruire dell'esenzione è necessario esibire:

- a) per i residenti nel Comune il documento di identità; per coloro che abbiano avuto la residenza anagrafica nel Comune per un periodo continuativo di almeno dieci anni un apposito tesserino rilasciato dal Comune a seguito di presentazione di istanza corredata da dichiarazione sostitutiva del requisito posseduto. Per gli ex residenti e i discendenti fino al secondo grado (figli, nipoti) il tesserino è privo di scadenza; per i coniugi il tesserino avrà durata annuale;
- b) per i lavoratori e gli studenti pendolari un apposito tesserino rilasciato dal Comune a seguito di presentazione di istanza corredata da attestazione del datore di lavoro, del committente o dell'istituto scolastico o universitario;
- c) per i soggetti di cui alla lettera d) del comma 1, un tesserino rilasciato dal Comune su istanza corredata di autocertificazione che attesti la composizione del proprio nucleo familiare nel Comune di residenza, di un documento di identità e da una foto tessera di ciascun componente il nucleo familiare. Per gli immobili ad uso abitativo intestati a persone giuridiche l'istanza dovrà essere corredata da autocertificazione attestante la carica ricoperta;
- d) per i soggetti di cui alla lettera f) del comma 1 documento d'identità del minore;
- e) per i soggetti di cui alla lettera g) del comma 1, la certificazione di disabilità o, in alternativa, un tesserino rilasciato dal Comune su istanza corredata dalla certificazione di disabilità;
- f) per i soggetti di cui alla lettera h) la tessera di libera circolazione;
- g) per i soggetti di cui alla lettera k) la carta Monte Isola in corso di validità;
- h) per i soggetti di cui alla lettera j) il tesserino/patentino di guida turistica previsto per legge;
- i) per i soggetti di cui alla lettera l) il tesserino rilasciato dal Comune avente validità pari alla durata del contratto di locazione a seguito di presentazione di istanza corredata da copia del titolo debitamente registrato.

## **Art. 6–Misura del contributo**

1. Il contributo unitario è determinato nella misura massima di euro 2,50 per passeggero, elevabile sino a euro 5,00 limitatamente al periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 ottobre di ogni anno.

2. Il contributo unitario è fissato per l'intero l'anno 2018 in € 1,00 (uno) per gli anni successivi tale importo potrà essere modificato con Delibera di Giunta preliminarmente all'approvazione del bilancio di previsione.



## COMUNE DI MONTE ISOLA

Provincia di Brescia

---

3. In assenza di nuove deliberazioni resta in vigore l'importo stabilito nell'annualità precedente.

### **Art. 7–Applicazione del contributo**

1. Il contributo è applicato e riscosso dal vettore unitamente al prezzo del biglietto, rilasciandone quietanza obliterata.
2. Il vettore deve verificare i presupposti di applicazione e di esenzione del contributo, provvedendo, qualora necessario, all'integrazione dei titoli di viaggio e del contributo.
3. I soggetti passivi devono conservare e a richiesta esibire al personale addetto al controllo del Comune o del vettore la documentazione atta a comprovare l'assolvimento o l'esenzione del contributo.

### **Art. 8 - Dichiarazioni e versamenti**

1. Il vettore deve dichiarare mensilmente per via telematica al Comune di Monte Isola – Ufficio Tributi, entro l'ultimo giorno del mese successivo, il numero degli sbarchi a cui è stato applicato il contributo e il numero degli sbarchi esenti, utilizzando il modulo predisposto dal Comune.
2. Il vettore deve effettuare il versamento del contributo dovuto per bimestri solari entro il mese successivo.
3. Il versamento dovrà essere effettuato, indicandone la causale, mediante bonifico bancario su conto corrente intestato al Comune, oppure mediante versamento diretto presso il Tesoriere Comunale, comunicandone l'effettuazione in via telematica.
4. Qualora la somma da versare sia inferiore a € 100,00, il versamento potrà essere effettuato con il versamento successivo, dandone informazione nella comunicazione di cui al comma precedente.

### **Art. 9 - Controlli e accertamenti**

1. Il Comune controlla l'esatto adempimento degli obblighi tributari, verificando in particolare la corretta applicazione del contributo, nonché l'esattezza e la tempestività delle dichiarazioni, delle comunicazioni e dei versamenti.
2. A tal fine il Comune può:
  - a) invitare i soggetti passivi e il vettore ad esibire o trasmettere atti e documenti;
  - b) inviare al vettore questionari relativi a dati e notizie, con invito a restituirli compilati e firmati;
  - c) richiedere ogni altra informativa utile al controllo degli adempimenti tributari;
  - d) in caso di mancata collaborazione o altro impedimento alla verifica, ricorrere a presunzioni purché gravi, precise e concordanti.

### **Art. 10– Sanzioni tributarie e interessi**

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o per la presentazione di dichiarazione incompleta o infedele da parte del vettore si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento del contributo da parte del vettore si applica la sanzione amministrativa del trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art.13, D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 e s.m.i.
3. L'irrogazione delle sanzioni previste nel presente articolo avviene nel rispetto delle disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative tributarie.

#### **Art. 11– Sanzioni amministrative**

1. La mancata o inesatta indicazione del contributo sul titolo di viaggio comporta l'applicazione al soggetto passivo nonché al responsabile del pagamento del contributo della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 100,00.
2. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 7, comma 3, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 50,00, oltre all'applicazione del contributo.
3. La sanzione di cui al primo comma si applica altresì nei casi di mancata collaborazione agli inviti e alle richieste di cui all'articolo 9, nonché per ogni altra violazione del presente regolamento per la quale non sia prevista una specifica sanzione.
4. L'irrogazione delle sanzioni previste nel presente articolo avviene nel rispetto delle disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative, recate dalla legge 24 novembre 1981 n. 689.

#### **Art. 12 - Riscossione coattiva**

1. Le somme accertate a titolo di contributo, sanzioni e interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse coattivamente con le modalità previste dalla normativa vigente.

#### **Art. 13– Rimborsi**

1. Il contributo versato dal vettore in eccedenza rispetto al dovuto può essere portato in compensazione con i successivi pagamenti del contributo stesso.
2. Qualora non si sia fruito della compensazione può essere richiesto il rimborso entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento.
3. Sulle somme da rimborsare si applicano gli interessi ai sensi art. 1, comma 165, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Non si procede al rimborso del contributo per importi pari o inferiori ad € 12,00.

#### **Art. 14– Contenzioso**

1. Le controversie concernenti il contributo di sbarco appartengono alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie, come disposto dall'art. 2, D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

#### **Art. 15–Disposizioni finali e transitorie**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2018.
2. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'art.1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.



Borgo dell'anno 2007



I più bei borghi della Terra



Associazione Nazionale Città dell'Olio



Destinazione Italiana Vincente Edizione 2010



## COMUNE DI MONTE ISOLA

Provincia di Brescia

---

3. Il presente regolamento è pubblicato nella sezione dedicata sul sito istituzionale del Comune - [www.comune.monteisola.bs.it](http://www.comune.monteisola.bs.it) – ed è trasmesso telematicamente al Ministero delle Finanze.



Membro della Federazione CISQ  
**RINA**  
ISO 14001:2004  
Sistema Ambientale Certificato

